CAMERA DEI DEPUTATI N. 2622

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIORET, MAROCCO, SANTUZ, PISONI, BIANCHI FORTUNATO, GIORDANO, PISICCHIO, VECCHIARELLI

Presentata il 20 dicembre 1973

Sistemazione del personale ospedaliero incaricato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le assunzioni del personale sanitario ospedaliero, secondo il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono impostate su due princìpi basilari: *a*) l'assunzione deve aver luogo attraverso pubblico concorso per titoli ed esami; *b*) a detto concorso sono ammessi soltanto coloro che abbiano superato una prova di idoneità per esami.

È stato osservato che questo duplice metodo di selezione e scelta – esame di idoneità e concorso per titoli ed esami – dà luogo ad un sistema non omogeneo con la ripetizione, in sede di concorso, dell'esame già fatto in sede di esame di idoneità.

Nel corso delle discussioni parlamentari sono state infatti formulate ampie riserve.

In realtà, il meccanismo legislativo dei concorsi di idoneità avviato nell'ottobre 1969 per l'anno 1970, si è inceppato, tant'è vero che ancora non sono conclusi i relativi adempimenti, né sono iniziati quelli relativi agli anni 1972 e 1973.

In questo frattempo, non solo non si sono potuti svolgere i concorsi di assunzione, ma hanno trovato difforme e difficile applicazione le assunzioni per gli interini mediante l'avviso pubblico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Le norme in questione non si sono quindi dimostrate valide ed hanno posto in essere un sistema criticato e criticabile sotto molti aspetti.

Lo stato di disagio in cui si trovano circa 15 mila medici ospedalieri incaricati e straordinari, a causa della impossibilità di adire ai concorsi di assunzione, mette in evidenza la necessità di una riforma globale di tutto il sistema concorsuale ospedaliero, impostata su di una selezione scientificamente e professionalmente valida nell'interesse degli ospedali e degli operatori sanitari.

La proposta di legge distingue tre categorie di sanitari:

a) la prima – di cui all'articolo 1 – riguarda i sanitari incaricati, supplenti, interini e straordinari provvisti della idoneità per la disciplina e la qualifica del posto occupato;

b) la seconda – di cui all'articolo 2 – riguarda coloro che hanno un rapporto di

impiego di ruolo con un ente ospedaliero, ma esplicano funzioni di qualifica immediatamente superiore a quella posseduta nel ruolo e sono sprovvisti della relativa idoneità;

c) la terza – di cui all'articolo 3 – riguarda coloro che esercitano le funzioni proprie di sanitario ospedaliero, ma non hanno alcun rapporto di impiego di ruolo, ossia si trovano in posizione non di ruolo e sono sprovvisti della relativa idoneità.

Diverso è pertanto il criterio per la sistemazione del personale appartenente all'una o all'altra delle categorie in considerazione del fatto che:

i sanitari della prima categoria hanno sostenuto l'esame di idoneità per l'esercizio delle funzioni della qualifica di incarico;

i sanitari della seconda categoria hanno superato l'esame di concorso per la copertura del posto organico di appartenenza e svolgono da tempo le funzioni della qualifica di incarico, tale da lasciar presumere fondatamente il possesso della idoneità a svolgere la funzione: la congiunzione dei due requisiti appare perciò suppletiva dell'esame di idoneità;

i sanitari della terza categoria, per aver svolto un periodo di servizio non inferiore a sei mesi di incarico, si debbono ritenere idonei per l'ammissione ad un concorso ad essi riservato.

Analoghe norme si applicano per i medici con funzioni igienico-organizzative, per i farmacisti e i tecnici laureati addetti alle attività sanitarie.

A tale scopo provvedono le norme di cui agli articoli 4 e 5.

Gli articoli 6 e 7 concernono disposizioni per gli enti ospedalieri e l'articolo 8 estende le norme ad altri sanitari.

Mentre l'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969 contiene norme transitorie per la sistemazione, in sede di prima applicazione, di tutto il personale amministrativo in deroga al titolo di studio richiesto per l'accesso alle singole qualifiche, analoga norma non è stata prevista per il personale di concetto sfornito del diploma di laurea per l'accesso ai posti della carriera direttiva.

È pertanto opportuna l'introduzione della norma transitoria di cui all'articolo 9 che consente al personale amministrativo ospedaliero della carriera di concetto che svolge le funzioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, di accedere ai posti di capo ripartizione in deroga al diploma di laurea, mediante concorso interno per titoli ed esami, da svolgere entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per le ragioni suesposte, riteniamo che la presente proposta di legge costituisca uno strumento idoneo per ridare all'organizzazione ospedaliera quella serenità operativa che il vigente anormale e precario stato di servizio di gran parte dei medici ospedalieri e degli operatori sanitari ha compromesso e pertanto ne chiediamo al Parlamento l'approvazione più sollecita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri non di ruolo provvisti di idoneità*).

I medici incaricati, interini, supplenti e straordinari che, a seguito di regolare deliberazione divenuta esecutiva ad ogni effetto, prestano servizio presso un ente ospedaliero in qualità di assistenti o di aiuti o di primari alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati direttamente in ruolo se in possesso della idoneità relativa alla qualifica e alla disciplina di incarico risultante dagli elenchi di cui all'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La nomina in ruolo prescinde dalla categoria di ospedale per la quale tale idoneità è stata conseguita.

Sono pure collocati in ruolo i medici titolari di un analogo posto di ruolo presso un pubblico ospedale all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

ART. 2.

(*Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri aventi rapporto di impiego di ruolo e incaricati dell'esercizio delle funzioni immediatamente superiori*).

I medici aventi rapporto di impiego di ruolo con un ente ospedaliero che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge ed a seguito di formale incarico attribuito loro con atto deliberativo divenuto esecutivo ad ogni effetto, esercitino in qualità di incaricato interino supplente o straordinario le funzioni proprie della qualifica immediatamente superiore a quella posseduta e non siano in possesso della relativa idoneità, sono nominati direttamente in ruolo se esercitano tali funzioni superiori senza soluzione di continuità da almeno:

a) tre anni se le funzioni superiori sono quelle di primario;

b) 18 mesi se le funzioni superiori sono quelle di aiuto;

e qualora siano in possesso dei requisiti per la partecipazione agli esami di idoneità di cui alla sezione II, capo 1°, titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Qualora i medici ospedalieri, di cui al precedente comma, esercitino le funzioni superiori per un periodo minore a quello indicato sono nominati in ruolo dopo aver superato un concorso loro riservato di cui all'articolo seguente.

ART. 3.

(*Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri non aventi rapporto di impiego di ruolo e sprovvisti di idoneità*).

I medici incaricati, interini, straordinari e supplenti non aventi alcun rapporto di impiego di ruolo con l'ente ospedaliero e sprovvisti di idoneità, sono collocati in ruolo nel posto ricoperto per incarico, interinato, straordinariato o supplenza, dopo aver superato un concorso loro riservato se assunti prima di sei mesi antecedenti all'entrata in vigore della presente legge e se in possesso dei requisiti necessari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per l'ammissione al relativo esame di idoneità prevista dall'articolo 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

A tale effetto il servizio di incaricato, di straordinario, volontario o supplente è equiparato al servizio di ruolo.

Ai fini dell'ammissione al concorso riservato, di cui al comma primo del presente articolo, l'incarico, l'interinato, lo straordinariato o la supplenza devono essere stati conferiti con regolare atto deliberativo del consiglio d'amministrazione dell'ospedale presso il quale i sanitari interessati prestano servizio.

I sanitari incaricati, interini, straordinari o supplenti che prestano servizio in qualità di assistenti anestesisti o radiologi e che non siano in possesso della specializzazione prevista dal secondo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono direttamente nominati in ruolo ove conseguano, entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, la specializzazione nella corrispondente disciplina.

Per il concorso riservato, di cui al primo comma del presente articolo, si attuano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La commissione esaminatrice è nominata dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero ed è composta:

dal presidente dell'ente ospedaliero o da un consigliere da lui delegato, con funzioni di presidente;

da un professore universitario di ruolo o non di ruolo nella disciplina del concorso o in disciplina affine o in disciplina equivalente (designato dall'amministrazione dell'ente ospedaliero);

da due primari per i concorsi per la copertura del posto di primario ovvero da un primario ed un aiuto per la copertura del posto di assistente, rispettivamente designati assistente di ruolo per la copertura di un posto di assistente, rispettivamente designati il primario dall'ordine dei medici e il primario o il secondario dalla rispettiva organizzazione sindacale;

funge da segretario un funzionario direttivo dell'ente regione.

ART. 4.

(*Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri con funzioni igienico organizzative e dei farmacisti*).

Per la nomina in ruolo dei direttori sanitari, vice direttori sanitari e ispettori sanitari si applicano le norme dei precedenti articoli rispettivamente riferite alla sistemazione dei primari, aiuti e assistenti.

Per la nomina in ruolo dei direttori di farmacia e dei farmacisti si applicano le stesse norme rispettivamente previste dai precedenti articoli per i primari e gli assistenti.

ART. 5.

(*Sistemazione del personale laureato dei ruoli speciali*).

Il personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio in qualità di incaricato, interino, straordinario o supplente ed abbia una anzianità di servizio nella qualifica di 3 anni per i direttori, di 2 anni per i coadiutori e 1 anno per gli assistenti, è nominato in ruolo, dopo aver superato un concorso riservato da espletarsi con le modalità previste dal Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Sono direttamente immessi in ruolo i laureati dei suddetti ruoli speciali in servizio quali assistenti da almeno quattro anni.

È nominato in ruolo nel posto di assistente, dopo aver superato un concorso riservato, il personale di ruolo che, assunto con altra qualifica, abbia di fatto svolto per al-

meno un anno di servizio come assistente biologo, chimico o fisico e sia in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per l'ammissione al relativo concorso di assunzione.

ART. 6.

(*Rideterminazione delle piante organiche*).

Le amministrazioni ospedaliere presso cui presta servizio il personale di cui agli articoli precedenti debbono, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rideterminare le proprie piante organiche, tenendo presenti le effettive necessità di servizio e l'esistenza del personale di cui sopra.

In caso di inadempienza, il presidente della giunta regionale nominerà un commissario per l'adozione delle relative deliberazioni.

ART. 7.

(*Termini per la sistemazione dei sanitari*).

Le amministrazioni ospedaliere devono procedere alla nomina in ruolo per chiamata diretta dei sanitari di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. I concorsi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 devono essere banditi entro sei mesi ed espletarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Devono altresì essere coperti per chiamata diretta o per concorso entro i termini di cui al precedente comma i posti previsti nelle piante organiche ricoperti da sanitari non di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge e già assegnati a titolari collocati in aspettativa, ove gli stessi vengano nominati in ruolo presso altro ospedale in applicazione della presente legge.

ART. 8.

(*Applicabilità della legge ad altri sanitari*).

Le norme della presente legge si applicano anche ai sanitari in servizio presso gli ospedali traumatologici, sanatoriali e presso sezioni distaccate degli enti ospedalieri.

I sanitari incaricati, interini, straordinari e supplenti, in servizio presso ospedali psichiatrici, sono nominati in ruolo, dopo aver superato un concorso per titoli ed esami loro riservato, se in possesso dell'anzianità com-

plessiva di servizio nella qualifica e disciplina di almeno tre anni per i direttori ed i primari, di almeno due anni per gli aiuti e di almeno un anno per gli assistenti.

ART. 9.

(*Sistemazione del personale amministrativo che svolge le funzioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128*).

Il personale amministrativo ospedaliero che svolge, alla data di entrata in vigore della presente legge e da almeno sei mesi, le funzioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e sia sprovvisto del diploma di laurea, è nominato in ruolo nel posto ricoperto per incarico, previo superamento di un esame di concorso riservato da espletarsi a termini delle norme di cui al titolo V, Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, prescindendo dal diploma di laurea.

ART. 10.

(*Abrogazione di norme incompatibili*).

È abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nella presente legge.

ART. 11.

(*Entrata in vigore della legge*).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.